



ISC "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408



C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

<https://iscsolecanta.edu.it>

Prot. n. 12297/B.03

Fermo, 27 novembre 2021

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Oggetto: **Validità anno scolastico: monte ore assenze e deroghe – frequenza minima per la validità dell'anno scolastico 2021 – 2022 Scuola Secondaria di I grado**

Gentili genitori e docenti, cari alunni,

si ricorda che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato.

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*”;

VISTO l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 1, il quale recita: “*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe*”;

VISTO l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 2, il quale recita: “*Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*”;

VISTO l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 3, il quale recita: “*Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*”.

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012297 - 27/11/2021 - B.03 - U

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico **2021-2022**, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenza – 75%	Numero ore massimo di assenza – 25%
Primaria	27	891 (27 x 33)	668,25	222,75 (pari a 50 giorni di lezione)
	40 (tempo pieno)	1.320 (40 x 33)	990	330 (pari a 50 giorni di lezione)
Secondaria I grado	30 (tempo normale)	990 (30 x 33)	743	247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Scuola Primaria: Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 668,25 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 222,75 ore (pari a 50 giorni di lezione).

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Primaria: Tempo Scuola 40 ore (Tempo Pieno)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 990 ore.

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 330 ore (pari a 50 giorni di lezione).

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore (pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente prevalente/coordinatore di classe **verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in**

modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 Settembre 2021 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2021-2022) al 04 Giugno 2022 (data di termine delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado).

Non sono considerate nel numero delle ore di assenza:

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF);
2. Quanto stabilito in deroga dal Collegio dei docenti (scorporato dal monte ore totale delle assenze).

DEROGHE al limite delle assenze inserite nel Regolamento di Valutazione allegato al PTOF (2019 -2022) deliberato dagli OO.CC.

- a) assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati incluse le eventuali terapie successive allo stato morboso;
- b) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari etc;
- d) gravi motivi familiari certificati;
- f) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- h) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore;
- i) assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot. n. 3602/PO del 31/7/2008;
- h) assenze dovute a ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- i) assenze dovute a quarantena/isolamento fiduciario per emergenza epidemiologica (*nel caso di attivazione della DDI, l'assenza alla lezione da remoto, non motivata, viene computata nel monte ore);

Le circostanze possono coesistere e concorrere cumulativamente.

Tutte le assenze di cui al precedente punto debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti coordinatori avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)